

## **Diffamazione - Cassazione Penale: integra il reato di diffamazione l'invio per conoscenza a più destinatari di email contenenti offese**

31 Ottobre 2018

Alessia Palumbo Grandinetti

La Corte di Cassazione ha stabilito che **integra il reato di diffamazione chi invia, ad una pluralità di soggetti, email dal contenuto offensivo dell'altrui onore, configurandosi il concorso tra l'illecito civile ex articolo 4 Decreto Legislativo n. 7/2016 e il delitto di diffamazione ex articolo 595 Codice Penale.**

### **Il caso in esame**

Il ricorso proposto dalla parte civile si basa sulla considerazione che il Tribunale di Sondrio aveva assolto l'imputato per il fatto di **aver prodotto delle offese nei confronti di un funzionario doganale, contenute in una comunicazione via mail, inviata non solo al diretto interessato ma anche a numerosi dirigenti apicali dell'Amministrazione doganale.** Il reato ascrittogli era quello qualificato come **diffamazione aggravata ai sensi dell'articolo 595 Codice Penale e articolo 61 Codice Penale n.10, diversamente qualificato dal Tribunale come reato di ingiuria ex articolo 594 Codice Penale, ormai abrogato.**

Il ricorso proposto per violazione di legge è supportato dalla motivazione che **la email di contenuto ingiurioso inviata all'offeso e ai terzi non potrebbe costituire ingiuria aggravata ai sensi dell'articolo 594, comma 1 e 4, Codice Penale, perché presupporrebbe la presenza fisica della persona offesa; al contrario la condotta in esame integrerebbe il comma 2 del predetto articolo e il reato di diffamazione ex articolo 595 Codice Penale.**

La memoria presentata dall'imputato richiede, qualora si riscontrasse una sussumibilità astratta nella cornice dell'articolo 595, comma 3, Codice Penale, l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Procura competente, oppure, in caso contrario, il rigetto del ricorso o la dichiarazione di ammissibilità.

### **Motivi della decisione**

La Cassazione Penale ritiene il **ricorso fondato e lo accoglie**, sulla base delle seguenti motivazioni.

Occorre premettere che il reato di ingiuria è stato integralmente depenalizzato ad opera del Decreto Legislativo n. 7/2016, il quale, all'articolo 4 prevede un illecito civile; il Tribunale trae le sue conclusioni analizzando l'articolo 594 Codice Penale, in vigore al momento del compimento dei fatti, che, tuttavia, non appaiono convincenti in quanto **il concetto di "presenza", indicato nel comma 1 e 4 dell'articolo 594 Codice Penale, implica necessariamente la presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di soggetto offeso e spettatori o il verificarsi di una situazione ad essa sostanzialmente equiparabile, realizzata con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici.**

Qualora l'offesa sia arrecata per iscritto ed inviata all'interessato e a terzi, non può **escludersi il concorso tra ingiuria e diffamazione, nel caso in cui la concreta fattispecie comprenda elementi costitutivi delle due distinte norme incriminatrici**

Facendo riferimento ad un proprio precedente orientamento, la Cassazione afferma che: **“l’invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l’utilizzo di internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata e l’eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria; ed ancora che la missiva a contenuto diffamatorio diretta a una pluralità di destinatari, oltre l’offeso, non integra il reato di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, bensì quello di diffamazione”**, anche se non vi è stato il contestuale recepimento delle offese e la maggior diffusione delle stesse.

Un orientamento più tradizionale configurava **il concorso tra i reati di ingiuria e diffamazione nel momento in cui le lettere offensive fossero state inviate anche alla persona offesa.**

In un’altra sentenza di poco precedente a quella in esame, la Corte ha sostenuto che: **“quando la corrispondenza con più destinatari avviene per via telematica, se è vero che la digitazione della missiva avviene con unica azione, la sua trasmissione si realizza attraverso una pluralità di atti operati dal sistema e di cui l’agente è ben consapevole; di qui la coerente conclusione che in ogni caso il fatto contestato integra quantomeno anche il reato di diffamazione”**.

L’aver inviato la missiva anche ad altri soggetti **“per conoscenza”** non determina una diversa interpretazione in quanto la fattispecie incriminatrice **esige solamente che l’offesa sia comunicata ad una pluralità di destinatari, senza che rilevi il titolo o le ragioni della comunicazione.**

La difesa dell’imputato, nel richiedere l’annullamento della sentenza impugnata, osserva che la condotta contestata era stata realizzata con un unico messaggio trasmesso, *in primis*, alla persona offesa, in cui erano stati messi in copia “per conoscenza” gli altri titolari dei vari Uffici. Se così fosse, si configurerebbe l’aggravante prevista dal comma 3 dell’articolo 595 Codice Penale, per l’uso di uno strumento di pubblicità a notevole capacità diffusiva.

La tesi non risulta condivisibile secondo la Cassazione in quanto **“l’articolo 595, comma 3, riguarda il caso in cui l’offesa sia arrecata con il mezzo della stampa o comunque con mezzo pubblicitario potenzialmente diffusivo e non può essere esteso sino a ricomprendere il caso in cui l’offesa sia stata arrecata con uno scritto inoltrato per conoscenza a un numero circoscritto e limitato di destinatari, personalmente individuati e determinati, a cui la missiva è stata diretta per renderli informati del suo contenuto, sia pure per posta elettronica”**.

La posta elettronica è solo uno strumento più efficiente e comodo della posta tradizionale; nel caso in questione la missiva è stata inviata a soli sei soggetti, portando, dunque, alla conclusione che **esso non configura, di per sé e automaticamente, un “mezzo pubblicitario”, al quale può essere concretamente equiparato quando, per le particolari modalità della condotta, sia stato possibile raggiungere un gruppo indeterminato o molto elevato di destinatari.**

Per tali ragioni, **la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata, rinviando gli atti al Giudice civile competente per valore in grado di appello.**

**(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 6 luglio - 20 luglio 2018, n. 34484)**

**TAG:** *diffamazione, Diffamazione a mezzo internet, email, Ingiuria, Diritto delle nuove tecnologie e delle comunicazioni*

---

### **Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*